



Statuto del Fondo di Solidarietà dell'Avvocatura Friulana

Art. 1

Il Fondo ha il fine di intervenire con erogazioni in denaro in favore di chi sia iscritto all'Albo e ai Registri tenuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine e della di lui famiglia, che dovessero trovarsi in gravi difficoltà economiche conseguenti a morte, infermità o altre gravi situazioni bisognevoli di intervento.

Art. 2

Il Fondo é finanziato dalla libera contribuzione degli iscritti e di chiunque condivide la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 3

Il Fondo è amministrato gratuitamente dal Consiglio dell'Ordine in carica e da due Avvocati esterni al Consiglio, nominati dal Consiglio medesimo. Sarà loro compito promuovere gli scopi del Fondo, al fine di integrarne le disponibilità.

Art. 4

Il Fondo sarà destinato esclusivamente al perseguimento degli scopi di cui all'art. 1.

Art. 5

Gli amministratori del Fondo procederanno all'erogazione dei contributi previo accertamento e valutazione delle condizioni soggettive ed oggettive dei destinatari dell'erogazione.

Art. 6

Lo Statuto potrà essere modificato dal Consiglio dell'Ordine con maggioranza qualificata di due terzi dei componenti.

Delibera consiliare del 29 gennaio 2010